

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1980

Assunzione da parte dello Stato del finanziamento degli oneri sociali e previdenziali dovuti dai datori di lavoro per gli occupati portatori di *handicaps* psichici

ONOREVOLI SENATORI. — Tra i problemi di preminente rilievo politico e sociale quello della occupazione e dell'inserimento nel mondo del lavoro degli handicappati psichici polarizza da tempo intorno a sè l'attenzione di vasti settori dell'opinione pubblica particolarmente sensibili alle difficoltà che vivono ogni giorno gli handicappati e le loro famiglie.

Le difficoltà di inserimento dei portatori di *handicaps* fisici o psichici sono notoriamente di ordine culturale e sociologico prima ancora che giuridico. Per troppi anni siamo stati abituati a veder trascurata questa problematica, quasi per una sorta di rimozione psicologica collettiva, e affidata la cura di questi sfortunati cittadini ad interventi caritatevoli comunque insufficienti e senz'altro marginali in termini sia di impegno sociale che di impegno di risorse economiche.

Da qui una grave sequenza di emarginazioni che segna prima la famiglia dell'handicappato che si autoesclude da una normale vita di relazione per la paura vissuta colpe-

volmente di mostrare il « diverso », poi l'handicappato stesso nei vari momenti di contatto con la comunità in cui vive, con la istituzione scolastica, con il mondo del lavoro.

Da qualche anno fortunatamente il problema viene visto e affrontato non più in maniera settoriale e assistenziale, ma unitamente a tutti gli altri interventi che riguardano la sicurezza sociale.

Si è cioè finalmente maturata la consapevolezza che l'*handicap* andava affrontato con la logica dell'intervento definito sotto i diversi profili, medico, previdenziale, legislativo, e non eventuale e comunque non sempre sufficiente della pubblica beneficenza.

Si sono così succedute le leggi, prima nazionali e oggi anche regionali, che hanno cercato di individuare gli approcci migliori per una più organica e — diciamolo pure — scientifica trattazione della problematica.

L'*handicap* è stato considerato, come giustamente si doveva, nei suoi diversi momenti che prima abbiamo detto: sociale in generale, scolastico, lavorativo.

È quest'ultimo che ci interessa in questa sede in modo particolare.

È risaputo come il proficuo inserimento lavorativo, oltre ad evitare l'ulteriore emarginazione dell'handicappato, possa facilitarne il recupero, se non totale almeno parziale, sia sotto un profilo psicologico (nell'*handicap* fisico) sia sotto un profilo propriamente psichico.

E per consentire tale inserimento sono state predisposte norme legislative che facilitassero la formazione professionale tenendo conto della specificità dei diversi *handicaps*; altre norme sono state predisposte per consentire ai portatori di questi ultimi una collocazione che andasse esente dalle incertezze proprie di un mercato del lavoro che registra una domanda di lavoro sempre più esuberante rispetto all'offerta.

Ma i risultati di questi interventi legislativi non si possono considerare soddisfacenti.

Molte sono le aziende che non applicano le leggi sul collocamento obbligatorio, con-

tinuando a nutrire perplessità sulla reale « resa » economica del lavoratore handicappato. L'imprenditore — si sa — è mosso da una logica produttivistica e se soltanto è toccato dal dubbio di un minor rendimento dell'handicappato fa di tutto per evitarne l'inserimento e comunque per preferirgli una unità lavorativa « normale ».

Ed ecco che allora, a parere dei proponenti, l'introduzione di incentivi potrebbe facilitare tale inserimento, prospettando all'imprenditore la possibilità di un recupero economico della minore produttività dell'handicappato con lo sgravio degli oneri sociali dovuti per lo stesso. Tali oneri i proponenti chiedono siano assunti dallo Stato.

Per effetto delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge i datori di lavoro verrebbero esentati dal pagamento dei contributi dovuti all'INAM, all'INAIL, all'INPS, nonché di tutti gli altri contributi che verrebbero a gravare sugli stessi per la occupazione degli handicappati psichici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1980 sono posti a carico dello Stato i contributi dovuti dai datori di lavoro per gli occupati portatori di *handicaps* psichici per tutte le forme di assicurazioni sociali.

Per effetto della disposizione di cui al comma precedente, a decorrere dal 1° luglio 1980 i datori di lavoro sono esonerati dal versamento dei contributi sopraspecificati.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 e seguenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.